Deliberazione n. 74/2026/PAR

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 16 giugno 2026
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003,
da parte della Regione Emilia-Romagna

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE le del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTE le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 14 maggio 2026;

VISTI i decreti presidenziali n. 27 e 29, rispettivamente del 15 maggio e del 4 giugno 2026, con i quali la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale di controllo per il giorno 16 giugno 2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Tiziano Tessaro

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna ha sottoposto a questa sezione di controllo una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8 della L. n. 131/2003, finalizzata a chiarire profili interpretativi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche, con particolare riferimento alla determinazione della base di calcolo nei contratti attuativi derivanti da accordi quadro, sia in ambito lavori sia in ambito servizi e forniture, acquisita al prot. n. 3287 del 14 maggio 2026.

In particolare, l'Ente precisa che, sebbene la richiesta derivi da un'esigenza espressa in particolare dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con specifico riguardo agli appalti di lavori, la questione riveste carattere generale e interesse regionale, in quanto l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro è diffuso anche presso altre strutture della Regione Emilia-Romagna operanti quali stazioni appaltanti e l'applicazione della disciplina sugli incentivi ai contratti attuativi necessita di orientamenti applicativi uniformi.

DIRITTO

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di

contabilità pubblica. La funzione così attribuita si connota come facoltà conferita agli amministratori di avvalersi di un Organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della propria attività amministrativa; i pareri e le altre forme di collaborazione ivi previsti si inseriscono, pertanto, nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo scelte adeguate e ponderate, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'Organo di controllo esterno (per tutte, v. del. Sez. reg. controllo Lombardia n. 36/2009).

La funzione consultiva deve essere raccordata con il precedente c. 7 dell'art. 7, che attribuisce alla Corte dei conti la verifica: a) del rispetto degli equilibri di bilancio; b) del perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) della sana gestione finanziaria degli enti locali. Le Sezioni riunite hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (del. n. 54/CONTR/10; v. anche Sez. Autonomie, del. n. 17/2020/QMIG; del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG). Le Sezioni regionali di controllo hanno poi precisato che il limite della funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità di intervento nella concreta attività gestionale e richiede che i quesiti presentino i caratteri della generalità e dell'astrattezza (per tutte, ex *plurimis*, del. n. 127/2022/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna).

1. Il rapporto tra l'art. 2 della L. n. 1/2026 e l'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003

La Sezione rammenta che la L. n. 1 del 7 gennaio 2026 ha innovato in misura significativa il quadro della funzione consultiva della magistratura contabile. L'art. 2 introduce, sul piano sostanziale, una nuova competenza consultiva intestata alla Sezione centrale per il controllo di legittimità — estesa territorialmente alle Sezioni regionali — avente ad oggetto questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC di valore non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità e a fattispecie per le quali la procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Sul piano procedurale, il c. 2 dell'art. 2 prevede il termine perentorio di trenta giorni per la resa del parere, con effetto di silenzio-assenso conformativo

in caso di inerzia, ovvero di silenzio-rigetto ove l'ente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Il rapporto tra la nuova disciplina e la funzione consultiva tradizionale di cui all'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 è stato risolto in via nomofilattica dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 14/2026/QMIG, alla quale questa Sezione aderisce in piena continuità con i propri precedenti pareri nn. 14, 15 e 16/2026/PAR, che ne hanno costituito la premessa sistematica.

Le Sezioni Riunite hanno ricondotto la novella a «un percorso evolutivo di progressivo consolidamento e rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti», muovendo dall'archetipo dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003. Il Collegio ha affermato che l'art. 2 assolve una duplice funzione: da un lato consolida la competenza generale a rendere pareri su questioni astratte di contabilità pubblica — già propria delle sezioni regionali nei confronti degli enti territoriali — estendendola alla Sezione centrale anche nei confronti delle amministrazioni centrali; dall'altro introduce una funzione consultiva ulteriore su fattispecie concrete connesse al PNRR e al PNC, subordinata a condizioni speciali di ammissibilità. Il tratto unificante è il termine perentorio di trenta giorni per la resa del parere. Le Sezioni Riunite hanno disatteso sia le letture minimali che circoscrivono l'operatività dell'art. 2 alle sole fattispecie PNRR/PNC, sia quella espansiva che vi ravvisava una disciplina generale della funzione consultiva estesa a qualsiasi fattispecie concreta, in quanto tale impostazione «varrebbe ad accreditare come regola generale l'eccezione che lo stesso legislatore ha ritenuto di contenere entro precisi limiti». La L. n. 131/2003 mantiene pertanto la valenza di «Grundnorm» della funzione consultiva e i principi giurisprudenziali maturati nella sua vigenza restano integralmente operanti.

Sul meccanismo del silenzio-assenso conformativo, le Sezioni Riunite hanno ribadito le riserve già formulate in sede consultiva circa la sua incompatibilità con la natura della Corte dei conti quale magistratura speciale ai sensi degli artt. 100 e 103 della Costituzione, rilevando come esso rischi di trasformare la funzione consultiva «da presidio tecnico-giuridico a strumento procedurale svuotato di effettività con il rischio di un uso distorto e opportunistico della stessa, finalizzata, non già, a ricevere indicazioni giuridicamente fondate ma ad ottenere una copertura preventiva rispetto a una paventata responsabilità amministrativa» (cfr. SS.RR. delib. n. 4/2025/CONS). La pronuncia della sezione non può considerarsi preclusa per decorso del termine, né *inutiliter data* ove l'amministrazione non abbia ancora provveduto, ferma restando la perentorietà

del termine a fini acceleratori dell'iter procedurale. L'attività consultiva, in quanto proveniente da un organo ausiliario di rilevanza costituzionale a composizione magistratuale, si configura non già come consulenza in favore di singoli apparati burocratici, bensì come «una forma di collaborazione istituzionale».

L'istanza in esame è stata formulata ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 e non afferisce a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR o del PNC. Le due norme disciplinano funzioni consultive ontologicamente distinte — l'una operante su questioni astratte, l'altra su fattispecie concrete PNRR/PNC con presupposti speciali di ammissibilità — e la corretta sussunzione dell'istanza nell'alveo della prima è coerente con il quadro ricostruttivo delle Sezioni Riunite, al quale questa Sezione si conforma. Resta precisato che il ruolo di ausilio della Corte dei conti non può che svolgersi in coerenza con il ruolo proprio di una magistratura contabile, restando preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità e indipendenza che contraddistingue l'attività magistratuale (cfr. delibere nn. 3/2024 e 4/2025 delle Sezioni riunite; delibere n. 1 e 2 delle SSRR in sede di controllo).

1.1. Ammissibilità soggettiva

Sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, la legittimazione alla richiesta di parere è riconosciuta all'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente. Nel caso in esame la Regione rientra nel novero degli enti contemplati e il Presidente della Regione è l'Organo istituzionalmente legittimato in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. art. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è pertanto soggettivamente ammissibile.

1.2. Ammissibilità oggettiva: attinenza alla contabilità pubblica, generalità e astrattezza, non interferenza

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è ammissibile per plurime ragioni convergenti. In primo luogo, la questione attiene alla materia della contabilità pubblica, nella misura in cui afferisce alla corretta quantificazione di spese di personale — gli incentivi per funzioni tecniche — e al loro trattamento contabile nel bilancio delle stazioni appaltanti; ciò ne assicura la riconducibilità all'ambito delineato dalla consolidata giurisprudenza (Sezioni riunite, del. n. 54/CONTR/10; Sez. Autonomie, del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG). In

secondo luogo, il quesito presenta i requisiti della generalità e dell'astrattezza, in quanto non investe atti o casi specifici ma sollecita un orientamento interpretativo uniforme applicabile all'intera struttura regionale operante quale stazione appaltante. In terzo luogo, non si ravvisano profili di interferenza con altre funzioni della magistratura contabile o di altri ordini giurisdizionali. La richiesta è pertanto oggettivamente ammissibile e va sussunta sotto la disciplina di cui all'art. 7, c. 8, L. n. 131/2003.

MERITO

2.1. Disciplina degli incentivi per funzioni tecniche nel D.Lgs. n. 36/2023: ratio, struttura e condizioni generali

Gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono compensi aggiuntivi riconosciuti ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione e all'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. Essi operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato dall'art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la relativa disciplina è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica (cfr. Sez. Aut. n. 15/2019/QMIG; Sez. reg. contr. Lombardia n. 120/2025/PAR; Sez. reg. Toscana n. 207/2024/PAR). La ratio dell'istituto, come precisato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 51/2011/CONTR, risiede nell'esigenza di destinare risorse pubbliche all'incentivazione di prestazioni specialistiche offerte da personale interno.

Tale qualificazione derogatoria comporta conseguenze di ordine ermeneutico che la giurisprudenza contabile ha progressivamente consolidato e che trovano il loro più recente e autorevole riconoscimento nella deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 14/2026. Con essa il Collegio ha ribadito che il carattere eccezionale della deroga al principio di onnicomprensività impone una lettura rigorosamente restrittiva dell'ambito applicativo dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, precludendo qualsiasi dilatazione dell'istituto al di là delle ipotesi dettagliatamente individuate dalla legge.

Sotto il profilo dell'ambito soggettivo, le Sezioni riunite hanno chiarito il significato della locuzione "proprio personale" introdotta dal correttivo al d.lgs. n. 36/2023, affermando che destinatari degli incentivi non possono che essere soggetti legati all'ente da un rapporto di lavoro dipendente in senso proprio, con esclusione di

qualunque figura che si trovi in posizione di estraneità rispetto all'organizzazione della stazione appaltante. L'art. 45, c. 4, del Codice, il quale dispone che incrementano le risorse destinate alle finalità di cui al c. 5 le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a "personale esterno all'amministrazione medesima", conferma che il legislatore ha consapevolmente distinto il personale interno — unico destinatario dell'incentivo — da quello esterno.

L'art. 45, c. 2, stabilisce che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento. Dell'aliquota del 2%, l'80% è ripartito tra il RUP, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori; il restante 20% è destinato all'acquisto di beni, strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché ad attività di formazione.

Le condizioni generali per il legittimo riconoscimento degli incentivi sono: la previa adozione di una disciplina interna di riparto; la previsione dell'impegno di spesa a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico della singola procedura di affidamento; il rispetto del tetto individuale annuo, elevato al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo con il D.Lgs. n. 36/2023; la corresponsione subordinata all'accertamento e all'attestazione dello specifico svolgimento delle funzioni tecniche da parte del responsabile del servizio

2.2. Natura dell'accordo quadro e sua incompatibilità con la maturazione diretta dell'incentivo

L'accordo quadro, disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici avente lo scopo di stabilire le regole, i prezzi e le condizioni generali per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori. Esso costituisce, per sua natura, un contratto normativo — una cornice regolatoria — finalizzato a disciplinare i futuri affidamenti entro i limiti dell'importo massimo prestabilito, senza determinare di per sé l'esecuzione delle prestazioni ivi previste.

Da tale natura discende che, ai fini della disciplina degli incentivi, nell'accordo quadro viene a mancare la base di calcolo concreta e determinata che rappresenta il presupposto logico-giuridico necessario perché l'incentivo possa essere quantificato e accantonato; l'importo massimo dell'accordo è un valore potenziale, non un valore di prestazione effettivamente ordinata, e come tale non può fungere da parametro di riferimento per l'incentivo. Ne consegue che

l'accordo quadro non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi per funzioni tecniche: detti incentivi non maturano in ragione della stipulazione dell'accordo, ma soltanto in ragione dell'affidamento dei singoli contratti attuativi.

2.3. Base di calcolo degli incentivi nei contratti attuativi

Chiarita la non idoneità dell'accordo quadro a costituire base di maturazione dell'incentivo, il punto di ancoraggio — sia per la maturazione del diritto sia per la quantificazione dell'incentivo — è il singolo contratto attuativo. In tal senso si è orientata in modo convergente la giurisprudenza contabile, la quale ha precisato che, ove l'accordo quadro abbia ad oggetto una delle attività previste dal legislatore e sia stato assegnato con gara, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 110/2020/PAR; risposta al quesito n. 1573 del 13 ottobre 2022 del MIT; Sez. reg. contr. Veneto n. 297/2024/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia n. 475/2025/PAR; parere n. 3406/2025 dell'Ufficio di supporto giuridico del MIT).

Quanto alla determinazione concreta dell'importo su cui calcolare il 2%, la Sezione condivide l'orientamento secondo cui la base è l'importo totale di affidamento al netto di IVA così come riportato nel contratto attuativo, già al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario. Il richiamo dell'art. 14, c. 4, D.lgs. n. 36/2023 — che ancora il calcolo dell'importo stimato dell'appalto all'importo totale pagabile al netto di IVA — conferma la coerenza sistematica di tale soluzione.

Con specifico riguardo al quesito formulato dalla Regione Emilia-Romagna: nell'ipotesi in cui un accordo quadro del valore a base di gara di 100 venga attuato mediante plurimi contratti attuativi i cui computi metrici sommino a un importo superiore (a titolo esemplificativo, 125), la base di calcolo dell'incentivo non è né l'importo massimo dell'accordo (100) né la somma dei computi metrici al lordo del ribasso (125), bensì l'importo di ciascun contratto attuativo al netto del ribasso offerto, così come risultante dall'ordine o dal contratto di adesione. Nessun incentivo matura in ragione della sola stipulazione dell'accordo quadro. Tanto il quinto d'obbligo quanto la proroga tecnica, qualora non inclusi nell'importo a base di affidamento sin dalla fase di indizione della procedura ai sensi dell'art. 14, c. 4, D.lgs. n. 36/2023, non possono essere computati ex post ai fini dell'incentivo (cfr. TAR Lombardia, Sez I, 30 gennaio 2025 n. 329).

3. Distinzione tra accordo quadro per lavori e accordo quadro per servizi e forniture

La Sezione intende sottolineare la distinzione — che la prassi applicativa tende talvolta a trascurare — tra l'accordo quadro avente ad oggetto l'esecuzione di lavori e quello avente ad oggetto servizi e forniture, trattandosi di fattispecie strutturalmente diverse, governate da presupposti giuridici differenziati sul piano della maturazione del diritto all'incentivo.

Con riguardo agli accordi quadro per lavori, ciascun contratto attuativo è preceduto da una fase di progettazione che prelude all'affidamento del singolo contratto, sulla base dei prezzari regionali che costituiscono il parametro di riferimento vincolante per la determinazione della base d'asta. Il progetto è connotato da un proprio quadro economico che include la voce "incentivi", e pertanto costituisce il presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi.

Con riguardo agli accordi quadro per servizi e forniture, il diritto all'incentivo incontra i più severi limiti di cui all'art. 32 dell'all. II.14 al d.lgs. n. 36/2023. Tale disposizione subordina l'applicazione dell'istituto alla sussistenza del requisito di complessità — verificato in senso oggettivo e non rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante — e alla nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP. La verifica della complessità non può essere rimessa allo stesso RUP per ragioni di terzietà. La distinzione tra le due tipologie acquista rilievo pratico decisivo: per i contratti attuativi di lavori, l'art. 32 dell'allegato II.14 non introduce limitazioni di importo; per i contratti attuativi di servizi e forniture, invece, la sussistenza del requisito di complessità deve essere verificata in relazione a ciascun contratto attuativo. Conseguentemente, un accordo quadro che globalmente superi la soglia rilevante non è idoneo a trascinare nell'ambito di applicazione degli incentivi i contratti attuativi che, singolarmente considerati, non ne integrino i presupposti.

4. Attività tecniche incentivabili e loro elencazione tassativa

Le attività tecniche incentivabili sono quelle tassativamente elencate nell'allegato I.10 al D.lgs. n. 36/2023: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto; redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico, ove necessario.

La tassatività dell'elencazione, riaffermata autorevolmente dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 14/2026 quale corollario diretto del carattere eccezionale dell'istituto, implica la non estensibilità delle previsioni in via analogica e l'esclusione dall'incentivabilità di qualsiasi funzione o attività che non vi sia esplicitamente compresa (Sez. Autonomie, del. n. 18/SEZAUT/2016/QMIG).

Con riguardo specifico alla voce "collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto" di cui all'allegato I.10, la Sezione osserva che essa è, in linea di principio, suscettibile di ricomprendere anche le attività di supporto alla programmazione della spesa, nella misura in cui tali attività contribuiscano in modo diretto e verificabile alla gestione dell'intervento, ferma restando la necessità che la ricorrenza concreta dei presupposti sia accertata e motivata dall'Amministrazione nel rispetto dei limiti di tassatività dell'elencazione normativa. La concreta qualificazione di un servizio o fornitura di particolare importanza dovrà essere assistita da un adeguato corredo motivazionale che dimostri la ricorrenza effettiva dei presupposti indicati dall'art. 32 dell'Allegato II.14, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, onde scongiurare il rischio di elusione del principio di onnicomprensività della retribuzione (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna n. 87/2020/PAR; Sez. reg. contr. Campania n. 191/2023/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia n. 475/2025/PAR).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Il Relatore
Tiziano Tessaro
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 30 giugno 2026

Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(firmato digitalmente)